C/2026/4380

10.8.2026

Avviso all'attenzione dell'armatore proprietario della nave AVAX che, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1941 della Commissione, è aggiunta all'elenco delle navi designate di cui all'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio cui si applica l'articolo 15 del medesimo regolamento, che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle navi designate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del medesimo Consiglio di sicurezza, conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014)

(C/2026/4380)

1. La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ([1]) chiede agli Stati membri di disporre che alle navi designate elencate nell'allegato V della stessa decisione sia vietato di caricare, trasportare o scaricare petrolio illecitamente esportato dalla Libia, compresi petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, di accedere ai porti degli Stati membri e di ottenere taluni servizi e effettuare talune transazioni finanziarie in collegamento con tali esportazioni di petrolio.

2. Il 22 luglio 2026 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) ha deciso di designare la nave AVAX conformemente al punto 10, lettere a), b), c), e d), della risoluzione 2146 (2014), modificata dal punto 2 delle risoluzioni 2441 (2018) e 2509 (2020) e prorogata dalla risoluzione 2819 (2026).

Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione d'includere la nave nell'elenco di cui sopra. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA
Per ulteriori informazioni cfr. https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting.

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1941 ([2]) che modifica l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ([3]). La modifica, apportata a norma dell'articolo 20, lettera b), del regolamento (UE) 2016/44, aggiunge la nave AVAX all'elenco dell'allegato V del medesimo regolamento.

4. Si segnala all'armatore proprietario della nave AVAX che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1941 della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj.
([2]) GU L, 2026/1941, 7.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1941/oj.
([3]) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj.